

Referti radiologici in procedura d'asilo

La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha valutato che l'esame radiologico delle ossa della mano non è un metodo idoneo a stabilire con certezza la minore o maggiore età del richiedente l'asilo, e dunque un eventuale inganno sull'età dichiarata, legittimante una decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo.

Infatti, da consulenze scientifiche risulta che i risultati dell'esame radiologico della mano sono di un'approssimazione tale da consentire soltanto di rado l'esatta determinazione dell'età, minore o maggiore, di un richiedente l'asilo. La Commissione ha pertanto annullato una decisione dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Nel caso concreto, detto Ufficio aveva ritenuto, in virtù di un esame radiologico della mano, che il richiedente aveva ingannato le autorità sulla propria età, dichiarando d'avere 17 anni e mezzo allorché il risultato del referto indicava un'età ossea di almeno 19 anni. In tal contesto, giova rilevare che in procedura d'asilo l'età effettiva è importante poiché per i minorenni trovano applicazione specifiche disposizioni procedurali e sostanziali.

Zollikofen, 25 settembre 2000

Per ulteriori informazioni:

Magnus Hoffmann, Segretariato presidenziale CRA

Tel 031 323 55 72; Fax 031 323 72 20; E-mail: magnus.hoffmann@ark-cra.ch

Vedi a tergo

Estratto della sentenza CRA del 12 settembre 2000 nella causa A. D.

Decisione di principio: ¹

Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi: valore probatorio del referto radiologico delle ossa della mano.

- 1. In virtù delle risultanze del referto radiologico non è possibile stabilire con certezza l'età effettiva di una persona, l'età ossea potendo variare segnatamente in funzione della razza o del sesso (consid.7).**
- 2. Una differenza tra l'età effettiva e l'età ossea di due anni e mezzo a tre anni si situa nella norma (scarto standard; consid. 7c).**
- 3. Allorquando l'età dichiarata dal richiedente l'asilo si situa entro lo scarto standard, l'UFR non può basarsi sulle risultanze del referto radiologico per rifiutare d'entrare nel merito della domanda d'asilo in ragione d'un inganno sull'identità (consid. 8).**

¹ Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art. 11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.